

Allegato c)
all'Protocollo n°
17190

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“DATECI LE ALI – ETS”

Art. 1 - DENOMINAZIONE.

E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e delle disposizioni in esso richiamate, un'associazione (apartitica e aconfessionale) con la seguente denominazione:

“DATECI LE ALI – ETS”

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Napoli, alla Via de Gasperi n. 55

L'Associazione potrà istituire altre sedi secondarie, uffici, sedi di rappresentanza ed operative in qualunque parte del territorio nazionale ed Europeo.

La istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata a seguito di delibera assembleare e dovrà essere comunicata dal rappresentante legale al Registro unico nazionale del Terzo settore una volta istituito.

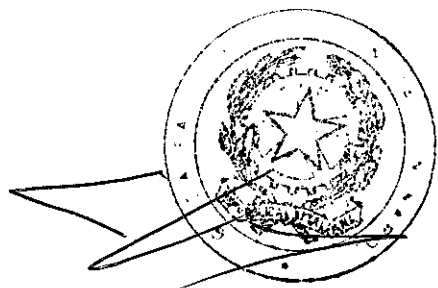
Art. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo delibera di scioglimento dell'assemblea.

Art. 4 - SCOPO

L'Associazione è costituita – anche in conformità a quanto previsto del D.Lgs n° 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni - per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale, a favore di associati o di terzi.

L'associazione potrà quindi:



- a. organizzare una rete di volontariato, anche per assicurare l'applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni di Ginevra, dei successivi Protocolli aggiuntivi e delle risoluzioni internazionali, nonché il supporto di attività ricomprese nel servizio nazionale di protezione civile;
- b. svolgere attività di sostegno umanitario presso i centri di assistenza e per l'identificazione di immigrati stranieri, nonché gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli immigrati;
- c. organizzare e svolgere - sia in tempo di pace che in occasione di guerre, calamità e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale, e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali - servizi di assistenza sociale e di soccorso in favore di popolazioni, in stato di disagio o pericolo, anche straniere;
- d. promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura del rispetto dei diritti e della protezione e dell'assistenza alle persone;
- e. realizzare progetti ed interventi di cooperazione allo sviluppo anche in Paesi esteri, d'intesa ed in raccordo con il Ministero degli affari esteri e con gli uffici del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione;
- f. collaborare alla realizzazione di progetti di sostegno alle popolazioni oggetto di rilevante vulnerabilità e diseguaglianza;
- g. svolgere attività in favore dei più giovani, anche attraverso attività formative presso centri di formazione al lavoro, assistenza e supporto psicologico e presso le scuole di ogni ordine e grado;
- h. svolgere, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dagli Enti locali e Nazionali, attività di formazione professionale, sociale, sanitaria e sociosanitaria, anche a favore delle altre componenti e strutture operanti nell'ambito delle organizzazioni del terzo settore e delle Organizzazioni di volontariato.

L'Associazione può, infine, raccogliere dai Soci e benefattori mezzi finanziari, merci, suppellettili ed ogni genere di prodotto che possa dare conforto alle persone in condizioni di disagio o difficoltà allo scopo di sostenere la propria attività istituzionale, anche attraverso lasciti, donazioni o contributi senza rilascio di alcun corrispettivo.

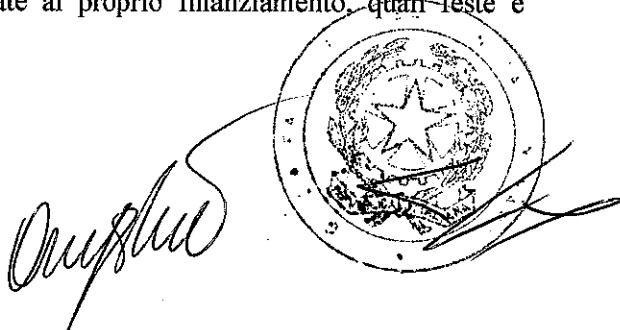
Art.5 - ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

L'Associazione svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale e internazionale e potrà articolarsi in sezioni provinciali e regionali che non costituiscono autonomi soggetti di diritto e la cui organizzazione sarà disciplinata da apposito regolamento.

Art. 6 – RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;



- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del D.Lgs 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 7 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è formato da:

- le quote di ammissione e le quote annuali, che saranno versate dagli associati e che verranno determinate annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo;
- i contributi, i beni immobili e i beni mobili provenienti da organismi e istituzioni nazionali ed internazionali, persone fisiche e giuridiche, da enti pubblici e privati;
- i beni di qualsiasi natura che l'Associazione potrà, a qualsiasi titolo, acquisire durante la sua esistenza, ed ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.L.117/2017.

Il versamento delle quote di adesione non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né può essere collegata in qualsiasi forma alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 8 - LIBRI SOCIALI

- L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente (come previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 117/2017):
- libro degli associati, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuti a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'eventuale Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso Organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.
- Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo e potranno chiedere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione.
- I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Art. 9 - ASSOCIATI

1. La struttura organizzativa dell'associazione, in ogni sua istanza, deve sempre mirare a promuovere la più attiva partecipazione degli associati che condividono i principi fondamentali dello statuto e si impegnano a realizzarli.

Sono soci fondatori dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il presente statuto. Possono rivestire la qualifica di associato tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'ente e che si impegnino per consentirne la realizzazione.



Possono, inoltre, rivestire la qualità di associato altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero degli associati di promozione sociale.

Sono soci effettivi le persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza previa richiesta espressa al Consiglio Direttivo con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei

recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali e successiva ammissione da parte dello stesso.

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'organizzazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'organizzazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'adesione all'Associazione comporta, per l'associato maggiore di età, il diritto al voto nelle assemblee.

Sono soci benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare importanza dal Consiglio Direttivo.

Sono soci beneficiari dell'Associazione coloro ai quali vengono erogati i servizi che l'Associazione si propone di svolgere.

Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. La quota associativa è annuale, non è trasferibile o trasmissibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, e deve essere versata entro



30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

2. Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contributo, e di votare;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- di svolgere la propria attività in favore dell'ente in modo spontaneo e gratuito.

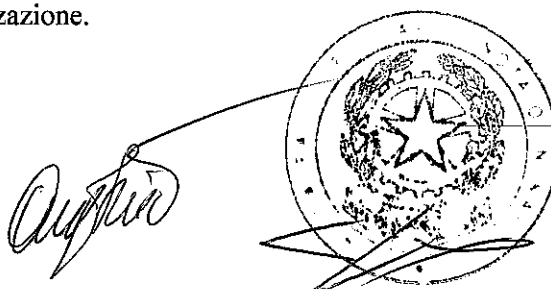
Ciascun associato ha il diritto di ricevere informazioni in merito alle attività dell'associazione, di controllarne l'andamento e di visionare i libri sociali, di eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi.

3. Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali
- a versare il contributo stabilito dall'assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

4. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.



Nel caso in cui il numero degli associati divenga inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 35 primo comma del codice del Terzo settore, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale sarà cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione di esso.

Art. 10 - AMMISSIONE

Chi intende aderire all'Associazione, in possesso dei necessari requisiti di moralità, deve rivolgere espressa domanda predisposta dal Consiglio direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno di approvarne e osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.

Il Consiglio direttivo deve provvedere, in ordine alle domande di ammissione, entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento. Le delibere devono essere motivate, comunicate all'interessato e annotate nel libro associati.

Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti:

- a. nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione
- b. l'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione del registro degli aderenti dell'organizzazione
- c. gli aderenti cessano di partecipare all'organizzazione:
 - per dimissioni volontarie;
 - per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
 - per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
 - per decesso;
 - per comportamento contrastante con gli scopi statutari;

- per persistente violazione degli obblighi statutaria;

- per la perdita del requisito di moralità.

d. l'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' fatto salvo in ogni caso il diritto dell'associato di proporre la proprie giustificazione entro sessanta giorni mediante ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere

È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

In nessun caso sono ammesse limitazioni alla partecipazione degli associati con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recesso dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceve la notifica della volontà del recesso.

ART. 11 - VOLONTARI

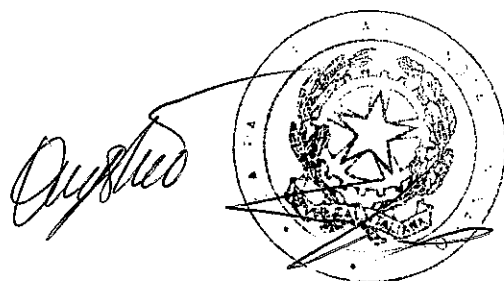
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta nelle modalità e nei limiti indicati nell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs 117/2017.



La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, come stabilito nell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività della associazione è esercitata mediante la prevalente attività di volontariato degli associati.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

La assunzione di lavoratori subordinati o il conferimento di incarichi a lavoratori autonomi sono ammessi solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente; il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati; la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associati o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 12 – LAVORATORI

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati (in base a quanto stabilito nell'art. 36 del D.Lgs. 117/2017).



Art. 13 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea Generale dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Direttore Responsabile del Servizio di Consultazione;
- l'Organo di controllo;
- i Probiviri.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

Agli Associati che ricoprono cariche associative gratuitamente spetta il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Non è incompatibile per la persona che ricopre una carica ricevere dall'Ente compensi per eventuali incarichi estranei alle attività di amministrazione dell'Ente ad esso commessigli da apposita delibera dell'Ente.

Le cariche durano 5 (cinque) anni e sono rinnovabili senza limite; si cessa dalla carica:

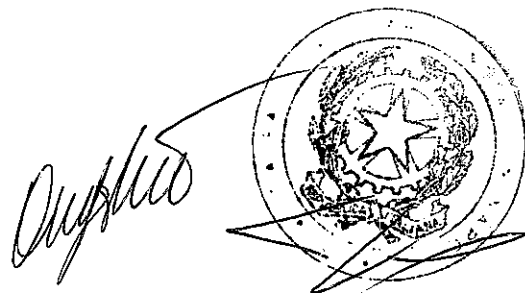
- a) per scadenza del quinquennio;
- b) per dimissioni presentate al Consiglio senza bisogno di motivazione.

Art. 14 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Essa inoltre:

- provvede alla nomina dei componenti degli organi sociali;



- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti,
- delibera sulle modifiche del presente statuto;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati.

L'assemblea è validamente costituita quando sia presente, in proprio o per delega, in prima convocazione almeno la metà dei soci aventi diritto a voto e in seconda convocazione almeno un terzo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante e-mail o fax inviati a ciascuno dei soci almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno e può prevedere la data dell'eventuale seconda convocazione che non potrà essere fissata nello stesso giorno della prima convocazione.

Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della metà più uno dei presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Ogni riunione sarà documentata da verbale redatto dal Segretario che sottoscriverà unitamente al Presidente dell'assemblea, come sopra determinato.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. A ciascun associato possono essere conferite massimo tre deleghe. Nel caso in cui il numero degli associati, durante la vita dell'associazione, diventi superiore a cinquecento, a far tempo dalla prima assemblea successiva al superamento di tale numero, ciascun associato avrà diritto a massimo cinque deleghe. Il numero delle deleghe tornerà ad essere pari a massimo tre nel caso in cui il numero degli associati divenga nuovamente inferiore a cinquecento. Il voto può essere espresso anche a mezzo di posta elettronica certificata con l'utilizzo della firma digitale.

Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

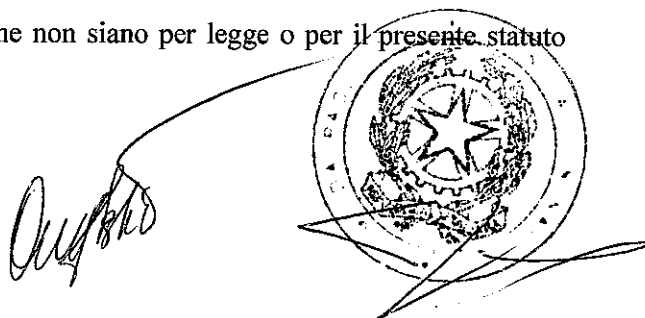
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, essi sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni. In caso di mancanza per dimissioni od altro, di uno o più consiglieri, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C, viene convocato dal Presidente, o in caso di assenza del Vice-presidente, a mezzo di avviso almeno cinque giorni prima della convocazione.

Compiti del consiglio direttivo sono:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione;
- redigere il regolamento interno;
- redigere il bilancio annuale preventivo e il bilancio annuale consuntivo, corredandoli di idonee relazioni;
- individuare l'ente cui devolvere il patrimonio residuo in caso di scioglimento ai sensi dell'art. 9 del codice del Terzo settore.

Al consiglio, pertanto, spetta compiere tutti gli atti che non siano per legge o per il presente statuto delegati all'assemblea dei soci.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp features a star in the center, surrounded by a gear-like border, and the text "ASSOCIAZIONE" is visible around the perimeter. A diagonal line is drawn across the bottom right of the stamp.

Il consiglio assiste il presidente nelle attività da lui svolte in esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e nei casi di urgenza, adotta le deliberazioni anche di competenza dell'assemblea alla quale dovrà riferire entro il termine di sessanta giorni.

Il consiglio direttivo delibera validamente quando sia presente la maggioranza assoluta dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede.

Di ogni riunione verrà redatto verbale dal segretario.

Il verbale andrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 16 - PRESIDENTE

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

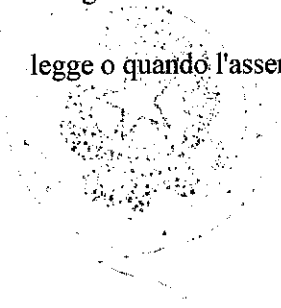
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 17 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente, prescelto, nell'ambito dei Componenti, dal Consiglio Direttivo, sostituisce lo stesso Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'organo di controllo è nominato, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.



Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c..

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

Qualora all'organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

ART.19 - OBBLIGO DI DEVOLUZIONE E SCIoglimento

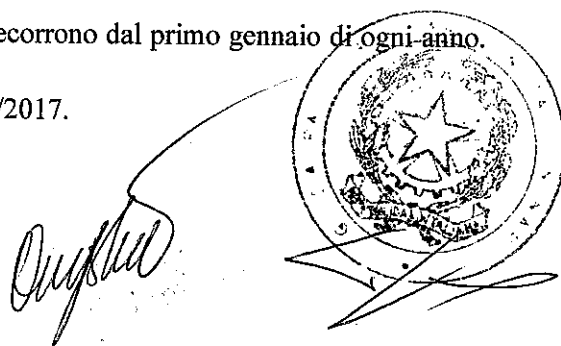
In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salvo diversa destinazione imposta da Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dal Consiglio Direttivo, o ai fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 20 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno.

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Essi sono redatti ai sensi degli articoli 13 ed 87 del d.lgs. 117/2017.



Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura di ciascun esercizio.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'articolo 14 del d.lgs. 117/2017 se previsto per legge o in via facoltativa. È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 21

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa.

Art. 22

Gli amministratori provvederanno ad inviare il presente statuto agli uffici regionali che provvederanno a completare l'iscrizione dell'associazione al registro unico del terzo settore nella sezione APS (Associazioni di promozione sociali)

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 23 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

